

Autorità d'ambito di Piacenza

Servizio di gestione rifiuti urbani

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili

Approvato con delibera n° 14 del 21/12/2006

Modificato con delibere n° 2 del 23/01/2008 e n° 15 del 28/09/2011

Adeguamento alla D.G.R. n. 1071 del 01/07/2019 "*Linee guida per la microraccolta dell'amianto*" (ai sensi della Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 56 del 26 luglio 2019)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	5
Articolo 1. Finalità campo di applicazione e contenuti del regolamento.	5
Articolo 2. Definizioni	5
Articolo 3. Classificazione dei Rifiuti	7
Articolo 4. Modalità di esercizio delle competenze dei Comuni e dell'Autorità d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti. 8	
Articolo 5. Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Gestore individuato.....	8
TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI.....	9
Articolo 6. Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	9
Articolo 7. Norme di esclusione.	9
Articolo 8. Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.	9
Articolo 9. Coefficiente di produttività specifica	10
Articolo 10. Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.	10
Articolo 11. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.....	12
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI	14
Articolo 12. Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 14	
Articolo 13. Area di espletamento del pubblico servizio.	14
Articolo 14. Competenze del soggetto gestore del servizio.....	14
Articolo 15. Collocazione dei contenitori per le raccolte stradali (non domiciliari) dei rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.	15
Articolo 16. Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani.	15
Articolo 17. Usi vietati dai contenitori	16
Articolo 18. Modalità di esposizione nelle raccolte domiciliari dei contenitori o sacchi.	16
Articolo 19. Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.	17
Articolo 20. Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	17
Articolo 21. Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati.	18

Articolo 22.	Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale	18
Articolo 23.	Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni	19
Articolo 24.	Trasporti.....	19
Articolo 25.	Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti.	19
TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....		21
Articolo 26.	Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia.	21
Articolo 27.	Raccolte differenziate a fini economico produttivi e conoscitivi.	21
Articolo 28.	Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta.	21
Articolo 29.	Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate.	21
Articolo 30.	Centri di Raccolta Comunali.....	21
Articolo 31.	Rifiuti urbani pericolosi	25
Articolo 32.	Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi, organici e altri.	26
Articolo 33.	Modalità di informazione dell'utenza	28
Articolo 34.	Simbologia della raccolta differenziata.....	28
Articolo 35.	Divieti ed obblighi dell'utenza.	28
Articolo 36.	Incentivi.	29
Articolo 37.	Attività del Volontariato.....	29
TITOLO V – DISCIPLINA DEL RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA		31
Articolo 38.	Smaltimento finale: norma generale	31
Articolo 39.	Recupero finale della frazione organica del rifiuto domestico	31
Articolo 40.	Avvio a trattamento dei rifiuti urbani pericolosi.....	31
Articolo 41.	Avvio a trattamento dei rifiuti urbani da giardino.	31
TITOLO VI – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		32
Articolo 42.	Spazzamento e raccolta.....	32
Articolo 43.	Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	32
Articolo 44.	Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti.....	33
Articolo 45.	Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.....	33
Articolo 46.	Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti.	33
Articolo 47.	Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.	33

Articolo 48.	Manifestazioni pubbliche.	33
Articolo 49.	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.	34
Articolo 50.	Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.	34
Articolo 51.	Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.	34
Articolo 52.	Pulizia dei mercati e fiere.	34
Articolo 53.	Esercizi stagionali e piscine.	34
Articolo 54.	Pulizia dei terreni non edificati.	35
TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE		35
Articolo 55.	Violazioni al presente regolamento.	35
Articolo 56.	Personale accertatore.	35
Articolo 57.	Regime sanzionatorio.	35
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....		44
Articolo 58.	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.	44
Articolo 59.	Abrogazione di precedenti Regolamenti.	44
ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER LA MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO.....		45
ALLEGATO 2 - PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA		54

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Finalità campo di applicazione e contenuti del regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dell'art.198 al fine di stabilire le modalità di gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi.

Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale, sia per la disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani sia per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza.

Il presente regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 3 - punto A del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico – sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- B) Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla loro produzione, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, il servizio di raccolta ed asporto dei rifiuti urbani esterni.
- D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi igienico – sanitari di tutela per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti.
- E) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi.
- F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
- G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico – sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate negli artt. 183-184 del

D.lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni:

- A) *Gestione*: l'attività di gestione comprende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”.
- B) *Conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- C) *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" c. 1 art. 183 del D.lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- D) *Spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- E) *Autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- F) *Produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- G) *Produttore del prodotto*: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- H) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- I) *Cernita*: le operazioni di preselezione o selezione dei rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o di smaltimento finale degli stessi;
- J) *Trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
- K) *Trattamento intermedio*: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento o comunque il successivo smaltimento in sicurezza;
- L) *Trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- M) *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- N) *Preparazione per il riutilizzo*: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- O) *Riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- P) *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- Q) *Riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- R) *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- S) *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;
- T) *Deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- T.1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

T.2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

T.3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

T.4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

T.5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

U) Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee.

Articolo 3. Classificazione dei Rifiuti

La classificazione dei rifiuti, in attesa delle specifiche linee guida (di cui al comma 5 dell'art. 184), è riferibile nella sua complessità agli artt. 183 – 184 – 184 bis – 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

I rifiuti sono quindi classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

B) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

D) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

F) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

A) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;

B) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

C) i rifiuti da lavorazioni industriali;

D) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

E) i rifiuti da attività commerciali;

F) i rifiuti da attività di servizio;

G) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

H) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono Rifiuti Urbani pericolosi, quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I Parte quarta del D.lgs. 152/2006

Per quanto riguarda l'elenco delle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e dal presente regolamento, è fatto specifico riferimento all'articolo 185 del citato Decreto.

Articolo 4. Modalità di esercizio delle competenze dei Comuni e dell'Autorità d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti.

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni e dell'ATO ai sensi del D.lgs. 152/06 è svolta direttamente o attraverso il Soggetto Gestore.

Articolo 5. Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Gestore individuato.

Il soggetto Gestore svolge le attività e i servizi in materia di Gestione dei rifiuti oggetto della convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito e specificati all'articolo 1 della convenzione stessa.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

Articolo 6. Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività non domestiche, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, avviene ai sensi, dell'articolo 195 del D.lgs. 152/2006 nelle more dell'adozione di appositi Regolamenti applicativi a livello di normativa nazionale che dovranno definire nuovi criteri di assimilazione.

Pertanto i criteri di cui al presente titolo vengono stabiliti in via transitoria dai Comuni ovvero loro consorzi per quantità e qualità, sulla base del disposto del citato D.lgs.

Sono a tal fine dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tariffa - TARSU, i rifiuti aventi le caratteristiche quali – quantitative definite ai successivi articoli. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ed in applicazione dei sopra citati criteri e disposizioni, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e nella misura stabilita secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto.

Articolo 7. Norme di esclusione.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani – oltre a quanto previsto dall'articolo 195 del D.lgs. 152/2006 - i rifiuti speciali di cui al precedente art. 6 la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione, i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 6, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale non sia ammesso lo smaltimento in impianti per rifiuti urbani ed assimilabili.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce, oltre a quanto specificato nei successivi articoli, che vengano esclusi dall'assimilazione a rifiuto urbano i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti;
- materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze / modalità del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani fornito dal Gestore nell'ambito dei preventivi / piani finanziari annuali, fatte salve eventuali specifiche articolazioni del servizio ove proposte dal Gestore;
- rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche e comunque al di sotto dei limiti quantitativi di cui al presente regolamento.

Articolo 8. Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche sono i seguenti: che i medesimi abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, a titolo esemplificativo, a quelli compresi dal punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84. Sono compresi nell'assimilazione anche gli accessori per l'informatica.

Si identificano in contenitori toner per fotocopiatrice, gruppo cartuccia toner per stampante laser, cartucce per fax, stampanti, e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartuccia nastro per stampante ad aghi.

Articolo 9. Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione presuntiva di rifiuti (urbani e/o dichiarati assimilati agli urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti.

Si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R.

158/99.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree.

Tale elemento sarà posto a base del calcolo dei criteri quantitativi limite per l'assimilazione.

Articolo 10. Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Per le utenze domestiche non sono posti limiti al conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico ad eccezione dei limiti quantitativi per i conferimenti presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 30. Per i rifiuti urbani di giardini privati costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e analoghi, il conferimento è ritenuto all'interno del servizio pubblico, ad eccezione dei servizi di raccolta e trasporto espressamente richiesti dall'utente e prestati dal Soggetto Gestore in eccedenza a quelli definiti con il Comune di riferimento e compresi nel preventivo / piano finanziario annuale.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti qualora risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto o a smaltimento tramite soggetti autorizzati.¹

Parimenti, purché risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto o smaltimento tramite soggetti autorizzati, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore:

- 450 mq per nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 ab;

¹ Comma abrogato in seguito alle modifiche all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dall'art. 14 comma 46 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

- 750 mq con popolazione residente superiore a 10.000 ab.²

Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 195 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti rispondenti al criterio qualitativo di cui al comma precedente e derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere, ostelli, collettività, e campeggi;
- studi professionali, uffici in genere, servizi direzionali privati e attività consimili;
- uffici, magazzini, depositi, mense e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- servizi sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali e speciali pericolosi per espressa norma di legge;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- grandi magazzini, supermercati ed ipermercati comprese le aree pertinenziali e le gallerie;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona, di produzione e vendita di generi alimentari;
- autonome attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci, logistica in genere; o attività di vendita all’ingrosso e relativi magazzini;
- mercati ortofrutticoli , altri alimentari , e vendita di generi vari;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, motocicli, autotrasporti; o stazioni autoferrotranviarie, aeroporti, parcheggi, posteggi e autorimesse;
- attività di manutenzione dei veicoli, limitatamente agli imballaggi ed ai rifiuti dalle aree non adibite all’attività specifica.

Sono fatti salvi particolari casi in cui il Gestore potrà attivare la procedura di esclusione dalla assimilazione per specifiche caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti, oltre ai casi, a titolo esemplificativo, già previsti al precedente articolo 7.

In particolare per le grandi utenze con superfici superiori a mq. 10.000 appartenenti alle categorie di cui sopra, il Gestore si impegna a monitorare la produzione dei rifiuti assimilati ad urbani mediante rilevazione puntuale dei quantitativi raccolti per ogni utenza e a verificarne la rispondenza ai criteri quantitativi. utilizzando il dato medio di due anni solari interi.

Tale monitoraggio sarà finalizzato alla verifica della produzione delle suddette categorie e della eventuale implementazione dei criteri sperimentalmente adottati. La rilevazione dovrà individuare le specifiche produzioni suddivise per principali tipologie di rifiuto. Report semestrali dovranno essere inviati dal Gestore all’AATO ed all’OPR.

Per le attività ed aree con destinazioni d’uso che non compaiono nell’elenco sopra riportato, e per altre casistiche non esplicitate, nelle more dell’emanazione dei criteri di cui all’articolo 195

² Comma abrogato in seguito alle modifiche all’art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dall’art. 14 comma 46 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il limite quantitativo provvisorio di conferimento dei rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico è fissato da:

Superficie utente (escluse le aree di cui al secondo comma del presente articolo) * 2 volte il Kd, specifico per ogni categoria tariffaria

Il superamento dei limiti quantitativi annui di cui sopra, comporterà la gestione di tali rifiuti come “Speciali” dall’anno solare successivo. In tal caso l’intero quantitativo prodotto dalle aree oggetto della verifica, deve essere considerato e gestito come rifiuto speciale, sia pur assimilabile.

In caso di rispetto dei limiti quantitativi di cui sopra il rifiuto sarà considerato assimilato a rifiuto urbano (fatto salvo il rispetto dei criteri qualitativi di cui all’art. 8 e la mancata esclusione dall’assimilazione per fattori di cui all’art.7). La tariffa coprirà il servizio di gestione di tali rifiuti considerati assimilati a rifiuto urbano.

Articolo 11. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.

Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l’assimilazione a rifiuto urbano.

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) su iniziativa del Gestore, nel caso in cui lo stesso sia titolare della gestione della tariffa ovvero del Comune negli altri casi, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);

B.2) specificazione dell'attività svolta;

B.3) ultima dichiarazione M.U.D.;

B.4) quantitativi mensili anno in corso suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B.5) dati relativi, alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;

B.6) superfici dei vari locali ed aree con l’indicazione delle singole destinazioni d’uso;

B.7) superfici aziendali complessive;

B.8) Copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzati dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o

porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Gestore del Servizio nel caso in cui lo stesso sia titolare della gestione della tariffa ovvero al Comune negli altri casi . Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dalla tariffa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda.

L'attestazione (o la comunicazione) della Società o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il soggetto che ha avanzato l'istanza di cancellazione della tariffa abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi si procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica del Soggetto Gestore, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, e a partire dall'anno solare successivo, alla conseguente variazione della tariffa RU e, ove necessario, delle modalità di gestione del rifiuto.

Domande non complete della sopra riportata documentazione e non completate entro il termine indicato in sede istruttoria sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salve le condizioni di esclusione dall'assimilazione previste all'art. 7.

L'obbligo di conferimento al servizio pubblico non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore debitamente autorizzati. In tale caso sulla Tariffa Igiene Ambientale è applicato, ove previsto da apposito regolamento un coefficiente di riduzione della quota variabile della stessa.

Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

Al termine delle iter di classificazione il Gestore del Servizio rilascerà attestazione di assimilabilità per l'anno oggetto di raccolta, necessaria per il produttore ai fini dell'esonero dai disposti previsti dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti speciali.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Articolo 12. Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano su tutto il territorio d'Ambito.

Articolo 13. Area di espletamento del pubblico servizio.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ossia a:

- A) tutta l'area avente carattere urbano e alla sua periferia insediata;
- B) tutti i centri frazionali;
- C) tutti i nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del soggetto Gestore.

Per viabilità ordinaria sono da intendersi le vie pubbliche e quelle private, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 14. Competenze del soggetto gestore del servizio.

Il soggetto Gestore del Servizio, in accordo con il Comune e l'Autorità d'Ambito e nel rispetto della Pianificazione di settore:

A) propone eventuali ulteriori articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) propone le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) propone numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

D) assicura l'igienicità dei contenitori posti stabilmente su aree pubbliche, ovvero ad uso pubblico, e la loro tutela igienico sanitaria attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica con la periodicità prevista dal Disciplinare Tecnico approvato. Si intendono esclusi dal lavaggio i contenitori forniti per le raccolte domiciliari (sia per le utenze domestiche che non domestiche) sino alla volumetria di 660 lt.

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi;

F) provvede alla predisposizione dei dati da trasmettere ai Comuni per la successiva elaborazione del M.U.D. ai sensi della Legge 70/94 e dell'art. 189 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

G) incentiva la raccolta differenziata in conformità al Piano d'Ambito e alle direttive regionali e partecipa alle campagne di sensibilizzazione.

H) fornisce all'Autorità d'Ambito, per il successivo inoltro al Comune, i dati trimestrali provvisori relativi al servizio di raccolta rifiuti urbani.

Articolo 15. Collocazione dei contenitori per le raccolte stradali (non domiciliari) dei rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti sono collocati in area pubblica, o privata soggetta ad uso pubblico, a cura del Gestore del Servizio su richiesta ed in accordo con il Comune.

Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e concordati col gestore stesso previa informazione al Comune, i contenitori devono essere comunque facilmente accessibili al Gestore del Servizio.

L'area interessata dal contenitore dovrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi. A cura del Gestore devono essere installate, quando necessarie, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei cassonetti.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. Il Gestore provvede alla pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori anche rimuovendo materiali eventualmente abbandonati – esclusi materiali ingombranti - esternamente ai contenitori stessi. La pulizia avverrà con le frequenze e le tempistiche previste per i relativi servizi di raccolta.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti, come indicati dal Gestore, dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

Nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, sempre ch  le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza dai contenitori di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attiv  commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti e bidoni in caso di servizi domiciliari, dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densit  edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovr  essere acquisito il preventivo parere del soggetto Gestore.

Articolo 16. Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati assimilati agli urbani si dovranno osservare modalit  atte a favorire l'igienicit  del conferimento dei rifiuti stessi nei contenitori predisposti o comunque approvati dal soggetto gestore incaricato del pubblico servizio.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal soggetto gestore o dal medesimo approvati.

È quindi obbligatorio avvalersi delle strutture/contenitori predisposti per ogni specifica tipologia di raccolta ovvero per più tipologie di raccolta congiunte (es. plastica con lattine dove previsto).

I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti organici, sia nei servizi di raccolta stradale, che domiciliare, dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione o il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiarie. I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

È vietata la cernita ed il prelievo dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del servizio.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

È inoltre vietato, per gli utenti iscritti al ruolo nel territorio d'Ambito, il conferimento di rifiuti indifferenziati e differenziati nei contenitori non appartenenti al Comune/ai Comuni in cui risulta registrata l'iscrizione stessa. Sono esclusi dal presente divieto i conferimenti palesemente legati alle presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo.

È vietato, nelle raccolte domiciliari, conferire i propri rifiuti in contenitori differenti da quelli assegnati dal Gestore ed abbinati alle utenze (singole o gruppi).

Articolo 17. Usi vietati dai contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e nei contenitori predisposti per il conferimento in forma indifferenziata dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati assimilati agli urbani:

- A) di rifiuti pericolosi;
- B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani;
- C) di rifiuti urbani pericolosi,
- D) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
- E) di rifiuti di imballaggi terziari;
- F) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
- G) di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

È vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

Articolo 18. Modalità di esposizione nelle raccolte domiciliari dei contenitori o sacchi.

I contenitori per il conferimento dei rifiuti devono essere posizionati:

- A) su suolo privato;
- B) su suolo privato ad uso pubblico – esclusivamente dove non esistano gli spazi adatti nelle pertinenze private - con adeguata delimitazione attraverso cartellonistica e/o segnaletica orizzontale in tal caso l'utente potrà attuare l'inibizione (da sbloccare nei giorni di raccolta) all'utilizzo da parte di soggetti diversi da quelli intestatari dei contenitori esposti.

Nei giorni di raccolta i contenitori (– sacchi, devono essere esposti a cura dell'utente, esclusivamente negli orari indicati dal gestore del servizio, su aree pubbliche liberamente accessibili alla raccolta e al confine con la propria proprietà.

Eventuali deroghe dovranno essere specificatamente richieste al Comune e dallo stesso autorizzate. I contenitori oggetto di deroga potranno essere posti su suolo pubblico su aree con le modalità e le prescrizioni indicate dal Comune nell'autorizzazione stessa. Tale deroga non solleva l'utenza privata agli obblighi di gestione dei contenitori (esposizione, ritiro, conferimento, pulizia, ecc.) di cui al presente regolamento.

Il ritiro dei contenitori da parte degli utenti dopo lo svuotamento, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ore 21:00 del giorno di esecuzione del servizio.

Tutti i contenitori rigidi per le raccolte domiciliari sono forniti all'utenza (in comodato d'uso se di proprietà del gestore) e da questa devono essere conservati con diligenza. La stessa risponde al Gestore del servizio dell'alienazione e/o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli, spostarli dalla posizione stabilita o ribaltarli. I comodatari rispondono altresì dei danni verso terzi eventualmente cagionati dai contenitori laddove derivanti da un utilizzo non corretto.

Nel caso in cui un contenitore rigido in dotazione all'utenza venga danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvede, gratuitamente, alla sua sostituzione, previa richiesta.

Nel caso di variazione anagrafica l'utente deve compilare la modulistica fornita dal Gestore e ritirata presso il Comune all'atto della variazione stessa.

Articolo 19. Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nei Centri di Raccolta Comunali ovvero, dove il servizio fosse attivo, mediante la chiamata degli operatori specifici.

Nei Comuni in cui è previsto il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, l'utente deve richiedere specifico appuntamento al comune o al numero verde del Gestore, e conferire il materiale davanti la propria abitazione nel giorno in cui è stato concordato il ritiro.

Nei Comuni dove è prevista la raccolta domiciliare dei rifiuti Ingombranti con il sistema “porta a porta” (senza appuntamento), secondo uno specifico calendario, il servizio è organizzato attraverso punti di raccolta concordati con il Comune. Gli utenti possono conferire i rifiuti ingombranti in tali punti non prima delle 24 ore precedenti al giorno del servizio.

Articolo 20. Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Si tratta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) provenienti da utenze domestiche o simili ai sensi del D.lgs. 151/2005, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, riconducibili alle apparecchiature descritte nell'allegato I del D.lgs. 151/2005 e suddivisi nelle categorie da R1 a R5 del D.M. n. 185/2007. Salvo quanto individuato in dettaglio per ciascuna tipologia di materiale in base alle indicazioni fornite dal Gestore, tale rifiuto è costituito dai seguenti materiali:

- grandi elettrodomestici;
- piccoli elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; o apparecchiature di consumo;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
- dispositivi medici;
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici.

Nelle more della completa attuazione della normativa specifica, i rifiuti così individuati devono essere:

- conferiti integri e non disassemblati presso i Centri di Raccolta;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro senza alcun onere da parte del cliente, ai sensi dell'art. 227 c. 1, lett. a del D.lgs. 152/2006;
- ove previsto, ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio.

I rifiuti elettrici ed elettronici professionali prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti al servizio pubblico.

Articolo 21. Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, adibiti a civile e rurale abitazione, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posti in opera nelle stazioni ecologiche di base e nei Centri di Raccolta Comunali, fatte salve le limitazioni quali-quantitative previste nel presente regolamento all'articolo 30.

Nei contenitori non presidiati è vietata l'introduzione di un quantitativo superiore ad 1 mc/giorno.

Articolo 22. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

L'Autorità d'Ambito, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate. Tale pratica non è alternativa bensì integra la raccolta della frazione umida.

È vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte dallo spazzamento stradale.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.

La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:

- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'ideale aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

La richiesta della riduzione tariffaria, nei termini e nei modi previsti, dovrà contenere la dichiarazione attestante l'accettazione dei controlli da parte del personale autorizzato (compresi gli Ispettori Ambientali del Gestore del servizio).

Il terreno minimo necessario per poter aderire è pari a 30 mq per ogni unità abitativa.

Articolo 23. Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

In pendenza di diverse disposizioni legislative, i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione a cura del Gestore previo conferimento in appositi contenitori collocati dal Gestore stesso su chiamata del Servizio Cimiteriale Comunale.

È vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani.

Articolo 24. Trasporti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti in apposito albo per la gestione dei rifiuti, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui all'art.177 del D.lgs. 152/06.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente sul territorio comunale e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 25. Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti.

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Gestore del Servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune e/o dall'ATO a scadenze periodiche da convenirsi oppure potranno essere consultati mezzo internet.

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 26. Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia.

Il Comune e l'Autorità d'Ambito promuovono la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio e alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Articolo 27. Raccolte differenziate a fini economico produttivi e conoscitivi.

Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente articolo possono essere attivate in forma sperimentale, e se del caso definitivamente istituite, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Possono essere attivate in forma sperimentale, su richiesta del Comune o dell'Autorità d'Ambito, da parte del Soggetto Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, di ottimizzazione del recupero energetico e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Articolo 28. Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta.

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico – sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il soggetto Gestore può proporre all'Autorità d'Ambito disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.

Ciò particolarmente:

- A) per rifiuti a basso potere calorifico;
- B) per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti da cloruro di polivinile.

Articolo 29. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate.

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti abbandonati o fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- B) ad inoltrare annualmente al settore competente del Comune - ATO – OPR un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Articolo 30. Centri di Raccolta Comunali.

Le finalità principali dei Centri di Raccolta (di seguito: “CdR”), sono stabilite dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 8.4.2008, n. 31623, come modificato dal DM 13.5.2009, n. 39665.

Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune e l'Autorità d'Ambito, predispone e gestisce un adeguato numero di C.d.R. per il conferimento di:

- A) rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti dal presente regolamento;
- B) rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- C) rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte delle utenze Domestiche), pile, batterie esauste, farmaci scaduti, olio vegetale, toner pneumatici (solo utenza domestica) ecc.
- D) eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate. Gli utenti, con appositi cartelli posizionati all'ingresso, saranno opportunamente informati:
 - dell'articolazione degli orari di apertura;
 - della tipologia di rifiuti accettabili nel Centro;
 - limiti quantitativi e qualitativi (in alcune condizioni il gestore del Centro può ridurre la capacità ricettiva sia qualitativa che quantitativa sulla base delle caratteristiche specifiche dell'impianto) conferibili quotidianamente.

Presso la stazione ecologica possono conferire i rifiuti di cui sopra tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo del comune di conferimento secondo i limiti previsti dal presente regolamento.

Le imprese agricole non possono conferire rifiuti provenienti dalla propria attività imprenditoriale non compatibili con i criteri previsti per il Centro di Raccolta.

L'amministrazione provinciale, l'Autorità d'Ambito, il Gestore e le Associazioni di categoria, possono, in conformità dell'articolo 206 del D.lgs. 152/06, predisporre appositi accordi per definire eventuali conferimenti di rifiuti differenziati da parte delle imprese agricole.

Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno dei centri di raccolta sono le seguenti:

- se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche compilazione obbligatoria della dichiarazione di consegna del rifiuto (allegato I a del DM 8 aprile 2008);
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti, di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione o disassemblare – smontare rifiuti tecnologici (RAEE);
- sosta sulla rampe di accesso ai contenitori il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun C.d.R.;
- rispetto delle regole di sicurezza e comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno dei centri di raccolta ed alle più precise indicazioni impartite dal Custode;
- riposizionamento nelle apposite sedi dei parapetti di protezione eventualmente rimossi per lo scarico dei rifiuti.

I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti da terzi per conto dell'utente, purché venga compilato/presentato al momento dell'ingresso apposita autocertificazione riportante i dati identificativi del trasportatore, dell'utenza per la quale conferisce, le tipologie di rifiuti conferiti e le relative quantità. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere ritirati nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento per tali utenze.

L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il C.d.R.

Quando la stazione ecologica è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno della stessa;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità della stazione stessa. Tali abbandoni rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 192 del D.lgs. 158/06.

Il limite massimo giornaliero dei rifiuti da avviare a smaltimento per ogni utente presso i centri di raccolta è di mc 1 salvo ulteriore riduzione imposta dal Gestore o dal Comune e adeguatamente divulgata presso il centro stesso.

Per i rifiuti, identificati nei seguenti codici CER, il limite (fatte salve ulteriori limitazioni imposte dal comune) è così definito:

Denominazione	Codice	Limite massimo giornaliero (mc – lt - unità)
Carta e cartone	150101 - 200101	2 mc
Vetro	150107 – 200102	1 mc
Inerti *	170904	0,3 mc
Imballaggi in Plastica	150102	2 mc.
Imballaggi in Metallo	150104	0,5 mc
Pneumatici *	160103	4 unità
Frazione Organica	200108	0,01 mc.
Batterie veicoli *	160101 - 200133	1 unità

Olio minerale esausto *	200126	5 lt
Olio vegetale esausto	200125	20 lt
Frigoriferi – Climatizzatori non professionali	200123	2 unità
Tv – Monitor	200135	2 unità
Lavatrici	200136	2 unità

Denominazione	Codice	Limite massimo giornaliero (mc – lt - unità)
non professionali		
Piccoli Elettrodomestici	200136	4 unità
Lampade – Neon	200121	5 unità
Legno	150103 - 200138	5 mc
Ferro	200140	5 mc
Vegetale	200201	2 mc
Pile e Farmaci	200132 – 200134	0,01 mc
Toner *	080318 - 160216 - 200399	3 unità
Altri R.U. pericolosi *	160107 – 200129 – 200113 – 200114 – 200115 -200117 –	3 unità

rifiuti contenenti cemento-amianto *	200119 - 150110 - 150111	nei limiti riportati nell'Allegato 1 al presente Regolamento
--------------------------------------	--------------------------	--

Nota bene: i rifiuti contrassegnati con l'asterisco (*), possono essere conferiti solo ed esclusivamente dalle utenze domestiche.

I rivenditori ed installatori di elettrodomestici, possono conferire, fino ad un massimo di 5 pezzi al giorno gli elettrodomestici ritirati presso il propri clienti, ai sensi del D.M. 65/2010. I materiali devono essere accompagnati dai documenti di trasporto indicati nel D.M. stesso.

Sarà compito degli addetti alla custodia verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, informare gli utenti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori.

Nei casi previsti il personale sarà tenuto a registrare su di un apposito registro/modulo la data del conferimento, il nominativo e la residenza dell'utente, la tipologia del rifiuto conferito, nonché a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita.

Nella propria attività di sorveglianza, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area, il personale di custodia provvederà a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del C.d.R.. Eventuali violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Articolo 31. Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla normativa vigente, sono oggetto di separato conferimento.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale nei termini sotto elencati.

Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori (contrassegnati da specifici simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancione) possono essere conferiti esclusivamente dalle utenze domestiche nei contenitori presso il Centro di Raccolta Comunale regolarmente allestito ed autorizzato.

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, purché non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione di rifiuti speciali pericolosi. E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, viene svolto mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori di tali beni o punti specificatamente individuati (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta.

Il servizio di raccolta delle Pile esauste viene svolto mediante appositi contenitori o presso i Centri di Raccolta.

Rifiuti contenenti cemento-amianto. Le attività di microraccolta e le relative procedure sono riportate nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 1071/2019 (Linee guida per la microraccolta dell'amianto) che si allega al presente Regolamento (Allegato 1). Il servizio riguarda esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze. Qualora si verifichi un qualche caso di

esclusione riportato nella D.G.R. n. 1071/2019 il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Articolo 32. Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi, organici e altri.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziati stabiliti dall'Art. 205 del D.lgs. 152/06, l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti deve supportare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo di permettere il cittadini di conferire i rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici. Ai sensi degli art. 222 e 226 del D.lgs. 152/06 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario, ed eventuali rifiuti di imballaggio secondario, non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, solo in raccolta differenziata.

In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere conferiti come di seguito indicato.

VETRO

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale;
- tramite contenitori dedicati alle specifiche utenze commerciali;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

CARTA E CARTONE

La raccolta potrà essere effettuata:

- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

IMBALLAGGI IN PLASTICA

per quanto riguarda i seguenti contenitori vuoti:

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. (*)
- Flacons/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. (*)
- Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) .
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) (*)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) (*)
- Vaschette porta -uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce (*) Vaschette/barattoli per gelati (*)
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (*)
- Reti per frutta e verdura Film e pellicole (*)
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori vari per alimenti per animali (*) Coperchi
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (*)
- Flacons per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, 'acqua distillata (*)

- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici) (*)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- "Blister, e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso o Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali) (*)
- Vasi per vivaisti

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta;
- tramite domiciliare domestico e/o produttivo dove il servizio sia attivo.

METALLO

Per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio ed in banda stagnata per alimenti:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

Per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio e/o rifiuti in altri materiali metallici dovranno essere conferiti negli appositi cassoni presso il Centro di Raccolta Comunale.

RIFIUTI BIODERADABILI (verde, sfalcio, potature orti e giardini,umido)

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza posizionati presso le benne stradali o il Centro di Raccolta;
- tramite contenitori dedicati alle specifiche grandi utenze commerciali;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

LEGNO

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

ALTRI

La raccolta allorché regolarmente istituita, potrà essere effettuata:

- tramite appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale;
- tramite contenitori dedicati alle specifiche grandi utenze commerciali;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

Articolo 33. Modalità di informazione dell'utenza

Dal soggetto gestore, in accordo con AATO e Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta e presso i Centri di Raccolta Comunali;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il soggetto Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Articolo 34. Simbologia della raccolta differenziata.

Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la simbologia unica della raccolta differenziata per tutto il territorio regionale.

La simbologia unica comprende:

- il Logo, simbolo grafico caratterizzante, a livello visivo, la raccolta differenziata nel territorio regionale; tale simbolo deve essere applicato a tutte le espressioni di un sistema di raccolta differenziata (contenitori, attrezzature, documenti informativi, ecc.);
- i colori che caratterizzano ciascun contenitore adibito alla raccolta differenziata;
- la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.

Articolo 35. Divieti ed obblighi dell'utenza.

Con riferimento alla normativa vigente ed ai criteri delle “buone pratiche ambientali”, gli utenti domestici e non domestici hanno l’obbligo di praticare la raccolta differenziata, e di avvalersi quindi, per il conferimento dei propri rifiuti, delle strutture/contenitori predisposti dal Gestore, per i diversi rifiuti ed a seconda delle diverse modalità di raccolta.

È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituito da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio, verde, sfalci, potature, rifiuti da mercato, plastiche, lattine, frazione organica ecc.) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta del Rifiuto Indifferenziato ovvero in quelli non dedicati per la specifica merceologia.

In particolare, i rifiuti delle utenze civili, commerciali, artigianali e industriali che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori per le raccolte differenziate posizionati sul

territorio, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso i centri di raccolta o ritirati dal Gestore con accordi specifici.

È vietato lo spostamento dei contenitori stradali dalla loro posizione.

È inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Autorità d'Ambito.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Ove previsto il conferimento su area pubblica, esso dovrà avvenire con assoluta aderenza agli orari prestabiliti per ogni zona.

Articolo 36. Incentivi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PPGR relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tariffa/tassa per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni e aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemeranza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari;
- campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sulla tariffa/tassa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l'Amministrazione comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Articolo 37. Attività del Volontariato.

Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza valide per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;

- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.
- Si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale al Comune delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

TITOLO V – DISCIPLINA DEL RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 38. Smaltimento finale: norma generale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità Regionale o Provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. 152/06 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Articolo 39. Recupero finale della frazione organica del rifiuto domestico

È ammesso il recupero della frazione organica domestica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei canali (non superiori a 1 mc/giorno), nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.

È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

Articolo 40. Avvio a trattamento dei rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi che vengano originati nell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere conferiti in modo differenziato negli apposti contenitori ovvero presso il Centro di Raccolta (se necessario specificatamente autorizzata) con trattamento ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/06.

Articolo 41. Avvio a trattamento dei rifiuti urbani da giardino.

Tali rifiuti generati nell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere avviati al trattamento finale presso gli impianti specificatamente autorizzati ed individuati dal gestore.

TITOLO VI – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 42. Spazzamento e raccolta

Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal Gestore entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente articolo.

Esso riguarda:

- A) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al Gestore dai Comuni;
- B) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126;
- C) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - C.1) aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - C.2) dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - C.3) dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- D) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
- E) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- F) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Gestore in accordo con i relativi Comuni, con apposita comunicazione, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle migliori condizioni igienico - sanitarie generali.

La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta dei comuni.

Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte del Gestore.

E' fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 43. Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 3 punto A-5 (*rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani o in discariche abusive*) del presente Regolamento, sono svolti dal Gestore del Servizio.

Il servizio è altresì istituito:

- A) Nelle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, viali ecc. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio - potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;

B) Nelle aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Articolo 44. Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti.

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Gestore del Servizio, provvede all'installazione, al periodico svuotamento e pulizia di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori. E' inoltre vietato eseguire su di essi scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato introdurre nei cestini portarifiuti:

- rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
- rifiuti voluminosi o assemblati all'interno di borse e sacchi;

Articolo 45. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Articolo 46. Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal soggetto gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Articolo 47. Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai, temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc...). Nel caso di mancata esecuzione il Gestore del Servizio provvederà a pulire l'area e ad addebitare le spese ai responsabili.

Articolo 48. Manifestazioni pubbliche.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al soggetto Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Gestore stesso alla pulizia delle aree, piazze e strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio al di fuori di un rapporto convenzionale sono imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 49. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento e/o contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno inoltre provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale. La mancata detenzione durante la conduzione di un strumento idoneo (paletta, sacchetto, guanto, ecc.) alla raccolta della deiezione animale sarà equiparata alla contaminazione di aree pubbliche o ad uso pubblico.

Articolo 50. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il Gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, compresi i marciapiedi, deve risultare perfettamente ripulita.

Articolo 51. Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Articolo 52. Pulizia dei mercati e fiere.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori e nelle posizioni individuate dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il soggetto gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

I concessionari dovranno conferire al servizio esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del mercato specifico e non anche i rifiuti prodotti in altri mercati.

Articolo 53. Esercizi stagionali e piscine.

Esercizi stagionali all'aperto e piscine dovranno comunicare al soggetto Gestore la data d'inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal soggetto Gestore su area pubblica, (se non prevista la raccolta domiciliare) ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione. Rimangono valide tutte le disposizioni in materia di obblighi per la raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Articolo 54. Pulizia dei terreni non edificati.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura.

Ove su tali terreni si verificano, anche ad opera di terzi o di ignoti, abbandoni incontrollati di rifiuti, fermo restando la responsabilità degli autori delle violazioni per gli illeciti commessi ed impregiudicata l'eventuale azione penale nonché i provvedimenti da assumersi nei loro confronti a norma dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/06, ai proprietari ed ai detentori dei terreni stessi, salvo che risultino concretamente destinati all'uso agricolo, potrà essere imposto, con apposita ordinanza sindacale, di provvedere alla realizzazione e/o alla manutenzione di opere (sbarramento di accessi, recinzioni, valli, canali, segnaletica, ecc.) idonee ad impedire o a rendere comunque difficoltoso l'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi.

Relativamente ai terreni concretamente destinati all'uso agricolo potranno essere imposte unicamente misure che non precludano l'uso stesso (sbarra di accesso a stradelli di servizio, ecc.).

Nel caso di abbandoni incontrollati di rifiuti ad opera di ignoti, al proprietario non potranno essere accollati oneri di bonifica e/o ripristino dei luoghi ove risulti aver adempiuto alle prescrizioni eventualmente imposte a norma dei commi precedenti, ovvero risulti aver comunque tenuto un comportamento connotato da diligenza (vigilanza periodica, tempestiva segnalazione degli abbandoni, posizionamento di cartellonistica dissuasiva, installazione di telecamere ecc...).

TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 55. Violazioni al presente regolamento.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite, con le sanzioni amministrative determinate all'articolo 57 del presente regolamento, secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla 689/81, capo primo e D.lgs. 152/06.

Articolo 56. Personale accertatore.

Le violazioni delle presenti norme regolamentari sono accertate dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista sanzione amministrativa e specificatamente dagli agenti appartenenti a ARPA, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Provinciale e Polizia Municipale. Inoltre da eventuali Agenti Ambientali in servizio presso i Comuni (personale dipendente di livello non inferiore alla categoria C, previo decreto di nomina ai sensi della L 689/81 - art 13 - e LR 21/84) dalle Guardie Ecologiche Volontarie eventualmente in servizio presso i Comuni secondo le procedure e le leggi vigenti.

Le violazioni al presente regolamento potranno essere accertate e contravvenzionate anche dagli Ispettori Ambientali, dipendenti del gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani a ciò preposti con specifici atti di delega da parte dell'Autorità competente.

Articolo 57. Regime sanzionatorio.

Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione può direttamente già contenere anche l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge.

n° 1	Violazione	Oblazione	Minimo	Massimo
	RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE			

	Esposizione/ritiro di sacchi/bidoni per la raccolta differenziata domiciliare contenenti materiali non conformi e/o fuori dagli orari previsti dal gestore. (artt. 16 - 35) Collocazione dei contenitori per la raccolta domiciliare su suolo pubblico o ad uso pubblico senza la necessaria autorizzazione comunale. (art. 18) Mancata riduzione, ove possibile, del volume dei rifiuti e mancata introduzione degli stessi in sacchi chiusi ove previsto dal Gestore del Servizio. (art. 16) Conferimento nelle raccolte domiciliari, dei propri rifiuti in contenitori differenti da quelli assegnati dal Gestore. (art. 16) Introduzione nei contenitori - sacchi per il rifiuto indifferenziato di materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata. (artt. 16 - 17 - 35)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti ingombranti e/o pericolosi	206,56€	103,28€	619,68€
2	RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI Esposizione/ritiro di sacchi/bidoni per la raccolta domiciliare contenenti materiali non conformi. (art. 17) Conferimento di rifiuti indifferenziati e differenziati nei contenitori non appartenenti al Comune/ai Comuni in cui risulta registrata l'iscrizione stessa. (art. 16). Esposizione/ritiro di sacchi/bidoni per la raccolta domiciliare fuori dagli orari previsti (nella raccolta a sacchi anche se conferiti all'interno di contenitori non forniti dal Gestore) o senza la necessaria autorizzazione comunale. (art.18) È obbligatorio avvalersi delle strutture/contenitori predisposti per la specifica tipologia di raccolta (art. 16)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	Introduzione nei cassonetti di rifiuti al di fuori degli appositi involucri, senza riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata. (art. 16)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI (cassonetti - bidoni)			
	Deposito al di fuori dei cassonetti. (art. 16)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	RACCOLTA MEDIANTE SACCHI - SPECIFICAZIONI			

Esposizione dei rifiuti al di fuori dei sacchi, anche nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. (art. 16)				
Privati ed altri soggetti		51,64€	25,82€	154,92€
In caso di rifiuti ingombranti e/o pericolosi		206,56€	103,28€	619,68€
3	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILARI Conferimento di rifiuti ingombranti di provenienza domestica al di fuori dei Centri di Raccolta comunali. (art.19). Conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata. (art.19).			
Privati ed altri soggetti		206,56€	103,28€	619,68€
Conferimento di rifiuti vegetali e provenienti da potatura e sfalci di giardini al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e/o quantitativo superiore ai limiti previsti (art. 21).				
Privati ed altri soggetti		51,64€	25,82€	154,92€
4	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI (PER COMMERCianti DISTRIBUTORI, ECC.) Conferimento di imballaggi secondari al di fuori della raccolta differenziata (è imballaggio secondario quello concepito in modo tale da costituire nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di unità singole di vendita) ove sia previsto il servizio specifico. (artt. 17 - 32). Conferimento nel circuito di raccolta, di imballaggi terziari di qualsiasi natura (è imballaggio terziario quello concepito in modo da consentire il trasporto e la manipolazione di un certo numero di imballaggi secondari) (art.17).			
Privati ed altri soggetti		206,56€	103,28€	619,68€
5	DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI Cernita dei rifiuti direttamente dai cassonetti o altri contenitori (art. 16). Incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata (art. 16). Spostamento dei cassonetti e contenitori al di fuori dell'area prevista. (artt. 17 - 35).			
Privati ed altri soggetti		51,64€	25,82€	154,92€

6	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI E SPECIALI PERICOLOSI Per i produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e speciali pericolosi verranno sanzionate (art. 17- 31): • l'omessa distinzione dei flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed			
---	---	--	--	--

	omessa loro adeguata gestione; il conferimento o il deposito al di fuori degli impianti per il recupero, discariche autorizzate per lo smaltimento.			
	Privati ed altri soggetti	206,56€	103,28€	619,68€
7	OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON COMPLETAMENTE SERVITE DAL SERVIZIO PUBBLICO			
	Mancato conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana o nei Centri di Raccolta Comunali. (art.16).			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206,56€	103,28€	619,68€
8	USO DI CESTINI PORTA RIFIUTI			
	Mancato utilizzo dei cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati. (art. 16).			
	E' vietato introdurre nei cestini (art. 44):			
	rifiuti prodotti all'interno degli stabili.			
	rifiuti voluminosi o assemblati all'interno di borse e sacchi.			
	E' vietato danneggiare, ribaltare, spostare i cestini portarifiuti dalla posizione stabilita. (art. 44)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
9	DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE, NEI CORSI D'ACQUA, NEI CANALI, ECC.			
	Abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private, canali, acque superficiali (art. 16).			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206,56€	103,28€	619,68€
10	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE			
	Mancata comunicazione al gestore del servizio di raccolta rifiuti delle aree che si intendono utilizzare. (art. 48)			
	Mancata utilizzazione dei contenitori messi a disposizione per la Raccolta Differenziata ovvero Indifferenziata. (artt. 16 - 17 - 35)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€

11	AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI			
	Mancato mantenimento della pulizia dell'area pubblica concessa o area privata utilizzata. (art. 50)			
	Mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in materia di raccolta differenziata. (artt. 16 - 17 - 35)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
12	AREE ADIBITE A LUNAPARK CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI			
	Mancato mantenimento della pulizia delle aree occupate e mancato rispetto delle modalità imposte di raccolta e smaltimento rifiuti. (art. 51).			
	Mancata utilizzazione dei contenitori obbligatori e mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento. (artt. 16 – 17 - 35).			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
13	MERCATI			
	Mancata pulizia del suolo sotto ed attorno ai rispettivi posteggi e raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività in sacchi da conferire in appositi siti. (art. 52)			
	Mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in tema di Raccolta differenziata. (artt. 16 - 35)			
	Conferimento al servizio di rifiuti prodotti in altri mercati. (art. 52)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
14	ESERCIZI STAGIONALI, CHIOSCHI, COCOMERAI, PISCINE, CAMPEGGI, AREE NOMADI.			
	Mancato svuotamento giornaliero dei contenitori per rifiuti posti all'interno dell'area di pertinenza e mancata immissione dei rifiuti raccolti nei contenitori collocati dal gestore del servizio su area pubblica (se non prevista la raccolta domiciliare) (art. 53)			
	Mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in tema di raccolta differenziata. (art. 16 - 35)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
15	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE			
	Mancata pulizia dell'area a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.			
	Mancata conservazione dei terreni non edificati liberi da materiali di scarto e abbandonati anche da terzi, mancato sfalcio e manutenzione del verde.			
	Mancata presenza di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, quando dovuta e omessa manutenzione di dette opere. (art. 54).			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€

9	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI			
	Mancata pulizia dell'area dai rifiuti prodotti nelle operazioni, di carico e scarico, trasporto merci e defissioni. (art.46)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
17	PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI			
	Mancata pulizia quotidiana e mancata restituzione in perfetto ordine, alla cessazione dei lavori, delle aree pubbliche o uso pubblico occupate. (art.47)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
18	OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE			
	Contaminazione di aree pubbliche o di uso pubblico dovuta a deiezioni di animali condotti da proprietari. Mancato asporto e conferimento nei cassonetti delle deiezioni animali. Assenza di mezzi idonei per la raccolta di deiezioni animali. (art.49)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
16	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI			
	Mancata pulizia dell'area dai rifiuti prodotti nelle operazioni, di carico e scarico, trasporto merci e defissioni. (art.46)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
17	PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI			
	Mancata pulizia quotidiana e mancata restituzione in perfetto ordine, alla cessazione dei lavori, delle aree pubbliche o uso pubblico occupate. (art.47)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
18	OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE			
	Contaminazione di aree pubbliche o di uso pubblico dovuta a deiezioni di animali condotti da proprietari. Mancato asporto e conferimento nei cassonetti delle deiezioni animali. Assenza di mezzi idonei per la raccolta di deiezioni animali. (art.49)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
19	ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI			
	Introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali (art. 42). Introduzione di materiali di spazzamento nei pozzetti stradali e caditoie raccolta delle acque. (art. 42)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€

21	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - SERVIZIO RACCOLTA CON CONTENITORI			
	Immissione nei contenitori di residui liquidi, materiali incendiari o sostanze putrescibili senza l'involucro protettivo che eviti dispersione o cattivo odore.			
	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.			
	Abbandono di rifiuti a lato dei contenitori. (art.16).			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	Immissione nei contenitori predisposti per il conferimento di Rifiuti Indifferenziati di: rifiuti pericolosi; rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; rifiuti per i quali sia avviata specifica raccolta differenziata.(art. 17). Immissione, nei contenitori adibiti a specifiche raccolte, di materiali differenti da quelli previsti dal gestore. (art.16 – 17 - 35)			
22	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206,56€	103,28€	619,68€
	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE (contenitori stradali).			
23	Introduzione nei contenitori di materiali differenti a quelli indicati sul contenitore. (art. 35)			
	Abbandono di qualsiasi tipo di materiale fuori dai contenitori. (art. 16 - 35)			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206,56€	103,28€	619,68€
23	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - CENTRI DI RACCOLTA			
	Abbandono di qualsiasi tipo di materiale fuori o nei pressi del CdR.			
	Asportazione dai contenitori di materiali precedentemente introdotti e cernita senza preventiva autorizzazione da parte del Soggetto Gestore.			
	E' inoltre fatto divieto tutto quanto previsto all'articolo 30 del presente regolamento.			
	Privati ed altri soggetti	51,64€	25,82€	154,92€
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206,56€	103,28€	619,68€

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 58. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale, di Decoro Urbano, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 59. Abrogazione di precedenti Regolamenti.

Il presente regolamento di Gestione dei Rifiuti, sostituisce ed abroga ogni precedente altro regolamento in materia.

Allegato 1 - LINEE GUIDA PER LA MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO

Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia - Romagna (Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)

Le presenti linee guida rientrano tra le azioni previste dal Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1945/2017 (PAR-ER) con riferimento all'azione 6.2.1.3 “Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta”.

Le linee guida definiscono procedure uniformi su scala regionale al fine di facilitare l'attività di rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta (microraccolta) da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

1. Definizioni e abbreviazioni

1.1 - Definizioni

- ☐ **amianto in matrice compatta o resinoide:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, come nel caso dei manufatti in cemento-amianto. Il Materiale contenente amianto è compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici;
- ☐ **amianto in matrice friabile:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono libere o debolmente legate, quali ad esempio isolanti dei tubi delle stufe, pannelli isolanti e guarnizioni di centrali termiche. L'amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale;
- ☐ **autorimozione:** la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto effettuata direttamente dai soggetti di cui al punto 3;
- ☐ **confezionamento dei rifiuti:** le attività di preparazione dei rifiuti derivanti dalle attività di autorimozione effettuate secondo le modalità descritte al punto 12 finalizzate al conferimento al gestore per il successivo avvio a smaltimento;
- ☐ **microraccolta:** l'insieme delle operazioni di autorimozione (smontaggio e confezionamento) di piccole quantità di materiale contenenti amianto ad esclusione dei casi di cui al punto 4, effettuate dal singolo cittadino, trasportate e avviate a smaltimento esclusivamente dal gestore del servizio pubblico;
- f utenza attiva:** il titolare dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti cui è associato un contratto attivo relativo all'immobile oggetto della rimozione;
- g kit per l'autorimozione di seguito “elenco materiali per l'autorimozione”:** l'insieme dei dispositivi, ivi inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i materiali idonei al confezionamento dei rifiuti oltre alle specifiche istruzioni per l'uso, reperiti sul mercato direttamente dal cittadino, per la rimozione in autonomia e il confezionamento di piccole

quantità di materiale contenente amianto;

h gestore o “gestore del servizio pubblico”: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

i piccole quantità di materiale contenente amianto: si intendono le quantità inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella di cui al punto 8;

j piano operativo semplificato: piano operativo redatto dal soggetto di cui al punto 3 secondo il format riportato in Appendice 2 per l'autorimozione e il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto ai fini del successivo conferimento al gestore.

1.2 - Abbreviazioni

a PAR-ER: Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna

b MCA: Materiale Contenente Amianto

c DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

2. Finalità



La finalità principale dell'azione 6.2.1.3 del PAR-ER è quella di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. Più nel dettaglio la presente azione si concentra sulla definizione di procedure uniformi per le attività di microraccolta, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

Alla base dell'azione, vi è la necessità di ridurre i rischi di esposizione all'amianto nell'ambito delle civili abitazioni e i rischi per la collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Fig. 1: Finalità dell'azione - schema esemplificativo

3. Soggetti destinatari

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze, nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 4 (Campo di applicazione), 8 (Limiti quantitativi) e 9 (Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta).

4. Campo di applicazione

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano materiali costituiti da amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, presenti in insediamenti civili, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale.

Il Codice EER del materiale contenente amianto rimosso attraverso la microraccolta è il 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

NON può essere effettuata la rimozione dei materiali contenenti amianto nell'ambito della microraccolta qualora:

- a le operazioni di rimozione riguardino manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto);
- b le operazioni di rimozione presentino evidenti rischi di infortunio;
- c il materiale da rimuovere sia in condizioni tali da non rispettare quanto specificato nel presente documento;
- d le quantità oggetto di rimozione superano i limiti indicati al punto 8.

Nei casi soprariportati (casi di esclusione) il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Il soggetto titolato ad effettuare la comunicazione di rimozione dell'amianto è rappresentato di norma dall'intestatario dell'**utenza attiva** riferita all'immobile dal quale si intende rimuovere il MCA.

I quantitativi annualmente rimossi dall'utenza non possono eccedere i limiti previsti al punto 8. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) **non possono essere frazionati** e conferite in più annualità.

5. Classificazione dei rifiuti rimossi

I rifiuti rimossi nell'ambito della microraccolta, derivano da un'attività domestica e vengono quindi classificati come rifiuti urbani sulla base dell'articolo 184, comma 2, let. a) del D. Lgs 152/06:

“Art. 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”.

6. Modalità di rimozione e raccolta

Le attività di autorimozione e confezionamento **devono essere effettuate esclusivamente dall'utenza attiva riferita all'immobile** in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività di autorimozione, seguendo la procedura e le modalità descritte ai punti 10 e 11.

7. Ruoli e responsabilità delle parti

Il servizio di microraccolta è attivato a seguito di uno specifico atto approvato da ATERSIR che conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni emiliano-romagnoli alle presenti linee guida.

I ruoli e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle attività di microraccolta sono:

il **gestore** del servizio pubblico:

- organizza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al momento del ritiro del materiale verifica la corretta applicazione delle procedure e del piano operativo semplificato e la corrispondenza tra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano. In caso di difformità non procede al ritiro e segnala la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE;
- al momento del ritiro del materiale, può verificare che il detentore dell'immobile sia in regola con il pagamento della tariffa sui rifiuti;
- può effettuare presso l'utenza una verifica dei dati riportati nel "piano operativo semplificato" fornendo contestualmente le indicazioni per il corretto conferimento;
- entro il 30 aprile il gestore provvede ad inviare a Regione/Comune/AUSL/Arpa/ATERSIR il rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti nell'anno precedente sul territorio secondo il format di cui all'Appendice 1.

Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.

l'azienda **AUSL**:

- riceve i piani operativi semplificati da parte dei soggetti di cui al punto 3 e ne verifica la completezza dei contenuti;
- può effettuare opportune verifiche e/o può richiedere l'intervento di ARPAE al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate per quanto di loro competenza;
- informa i cittadini riguardo i possibili rischi sanitari che possono derivare dall'amianto;
- fornisce le informazioni ai cittadini relative alle modalità di funzionamento del servizio di microraccolta ivi incluse le informazioni sulla composizione, le modalità utilizzo del kit per l'autorimozione e il confezionamento;
- fornisce la documentazione e le informazioni necessarie alla stesura del "piano operativo semplificato".

Atersir:

- promuove il servizio di microraccolta a scala regionale;
- garantisce uniformità nelle modalità di erogazione del servizio da parte dei soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti e dei relativi costi;

- entro 60 giorni dall’approvazione conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti alle presenti linee guida ed individua il range di costo per lo svolgimento del servizio disciplinato con il presente provvedimento;

Il Comune:

- informa i cittadini su:
i rischi connessi alla presenza di amianto;
l’attivazione e il funzionamento del servizio di microraccolta;
le modalità di comportamento nei casi di esclusione di cui al punto 4;
- può verificare che il cittadino sia in regola con il versamento della tassa rifiuti.

Arpae:

- può effettuare controlli e sopralluoghi anche sulla base delle segnalazioni delle AUSL per le necessarie verifiche di competenza.

Regione Emilia-Romagna:

- Pubblica annualmente i risultati del servizio di microraccolta sul territorio regionale;
- Le direzioni sanità e ambiente definiscono congiuntamente gli strumenti e i contenuti informativi per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e delle modalità di attivazione.

Regione Emilia-Romagna, AUSL, ATERSIR di concerto coi gestori definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell’attivazione del servizio di microraccolta.

8. Limiti Quantitativi

A seconda del tipo di manufatto, per “piccole quantità” si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l’intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia manufatto	Quantità max	Peso max (kg)	Note
Pannelli, lastre piano e/o ondulate	24 mq	360 kg	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua. Sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.
Serbatoi, cisterne per acqua.	n. 2		Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie	3 mt lineari		
Altre tubazioni	3 mt lineari		
Cassette per animali	n. 2		Cucce per animali

Altri manufatti (vasi, fioriere)	n. 2		
-------------------------------------	------	--	--

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E' prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

9. Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta

In coerenza con le misure previste dal DM 6 settembre 1994 e dal D.Lgs 81/08, i manufatti devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature (scale, trabatelli). Nel caso di rimozione delle coperture va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati.

Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell'utenza attiva ad un'altezza massima pari a 3,00 metri, in modo tale che la persona che opera, proceda alla rimozione da un'altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

10. Iter della procedura

Il privato cittadino prima di iniziare ogni attività deve presentare all'AUSL territorialmente competente il Piano operativo semplificato al fine di poter procedere alla rimozione nell'ambito del servizio di microraccolta. Il cittadino può ricevere le informazioni per l'avvio della pratica e per le corrette modalità di rimozione, confezionamento e conferimento al gestore. Più in dettaglio, il cittadino:

- a. può contattare l'AUSL o il gestore per accertarsi della possibilità di avviare la procedura e per avere informazioni sulle modalità di attivazione ovvero acquisire le informazioni attraverso i siti web e gli strumenti informativi messi a disposizione previsti dalle presenti linee guida;
- b. acquisisce il format del piano operativo semplificato direttamente presso le sedi delle AUSL territorialmente competenti oppure lo scarica via web dal sito delle AUSL stesse;
- c. compila il piano operativo semplificato (di cui viene riportato il format in Appendice 2) e lo può trasmettere all'AUSL territorialmente competente attraverso le seguenti modalità:
 - consegna in cartaceo in quadruplica copia: una copia rimane all'AUSL e tre copie vengono riconsegnate timbrate al cittadino.
 - invio digitale tramite PEC o mail all'AUSL. La ricevuta di consegna della mail o della PEC unitamente al piano operativo semplificato dovrà essere stampato in triplice copia da consegnare al gestore al momento del ritiro del materiale.

Il piano operativo semplificato compilato dall'utente può in alternativa essere inviato ad AUSL con le modalità suddette dal gestore per conto dell'utente stesso.

- d. provvede alla rimozione e al confezionamento dei rifiuti secondo le modalità operative descritte al punto 12 e sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'AUSL utilizzando l'apposito materiale conforme a quanto indicato al punto 11. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso di estranei.

- e. contatta il gestore per concordare le modalità e le tempistiche di confezionamento del materiale di ritiro;
- f. posiziona il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata e facilmente accessibile per le operazioni di carico;
- g. detiene il rifiuto rimosso e confezionato fino al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata, unitamente alle copie del piano operativo semplificato di cui al punto c). Al momento del ritiro il gestore compila e firma le copie per ricevuta, nell'apposita sezione del piano operativo. Due copie firmate dal gestore vengono lasciate al privato. Una copia rimane al gestore;
- h. invia all'AUSL, una copia firmata per ricevuta dal gestore entro un mese dal ritiro, l'altra la conserva per sé.

11. Elenco materiali per l'autorimozione

Ai fini della autorimozione, è necessario dotarsi preliminarmente di Dispositivi di Protezione Individuale, che consistono in materiali e attrezzature adeguate alle lavorazioni da effettuare.

I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare ai fini della protezione dal rischio di inalazione di polveri e fibre e per la fase di confezionamento del MCA sono i seguenti:

- ✓ facciale filtrante con protezione P3 monouso;
- ✓ tuta intera monouso con cappuccio integrato, con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e simbolo di protezione da sostanze chimiche;
- ✓ guanti di protezione contro i rischi meccanici a perdere; scarpe robuste, chiuse e facilmente lavabili (es. stivali);
- ✓ prodotto incapsulante certificato di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto (ex Decreto 20/08/1999);
- ✓ dispositivo per distribuire a bassa pressione il prodotto incapsulante (es. pompa a spalla);
- ✓ utensili manuali non motorizzati adeguati per poter rimuovere eventuali ganci, viti, chiodi;
- ✓ idonea etichettatura da apporre sul materiale confezionato (simbolo "a" di amianto);
- ✓ teli di polietilene di spessore adeguato (minimo 0,15 mm) e trasparenti di dimensioni tali da avvolgere completamente i materiali da rimuovere;
- ✓ nastro adesivo per confezionare i materiali rimossi; pallets dove collocare il materiale rimosso.

Fermo restando il divieto di effettuare le operazioni di rimozione che presentino evidenti rischi di infortunio (punto 4), considerate le diverse possibili lavorazioni associate alla rimozione delle tipologie di manufatti previsti nella presente linea guida, si riporta anche un elenco non esaustivo di Dispositivi di Protezione Individuale, utili a controllare il rischio residuo infortunistico:

- ✓ scarpe/stivali antinfortunistici (con fondo antisdrucchiabile e/o puntale rinforzato e/o

suola anti-perforazione);

- ✓ occhiali;
- ✓ elmetto per la protezione del capo da eventuali urti.

Il cittadino potrà decidere l'eventuale scelta e utilizzo di questi ultimi Dispositivi di Protezione Individuale in funzione dei possibili pericoli legati al contesto in cui viene effettuata la rimozione.

12. Modalità di confezionamento

I soggetti di cui al punto 3 che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto nell'ambito del servizio di microraccolta devono attenersi alle seguenti procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

1. trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D (DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con il metodo a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale) o a pennello, prima della sua rimozione (in conformità con il DM 6.9.1994);
2. racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati con nastro adesivo; lastre e pannelli devono essere confezionati a norma di legge e anche sulla base delle indicazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi di spigoli taglienti, possono essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;
3. detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro e conferirlo al gestore del Servizio Pubblico per il ritiro a domicilio secondo le modalità concordate.

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione. Il cittadino deve proteggersi durante l'operazione di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro P3 come indicato al punto 11; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all'interno dei teli di plastica trasparenti.

13. Modalità di ritiro

I rifiuti di amianto possono essere conferiti al gestore o ad una ditta specializzata da esso incaricata solo se accompagnati dal piano operativo semplificato consegnato all'AUSL territorialmente competente (timbrato o associato alla ricevuta PEC).

Al ritiro, il gestore compila e firma per ricevuta il piano operativo semplificato (tre copie: una al gestore, le altre due per il cittadino che ne invia una ad AUSL e l'altra la conserva per sé). Il gestore deve verificare la corrispondenza fra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano operativo.

L'appuntamento per il ritiro a domicilio deve essere fissato di norma entro il termine di 30 giorni dalla chiamata al Gestore per il ritiro del materiale.

Il materiale già confezionato deve essere posizionato dall'utente in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore e facilmente accessibile per le operazioni di carico da parte dei mezzi preposti.

Una copia del piano rimane al gestore ai fini delle rendicontazioni annuali previste dalla procedura.

Il gestore o la ditta specializzata da esso incaricata deve provvedere al conferimento dei rifiuti provenienti da microraccolta ad impianto di smaltimento autorizzato.

In caso di non corretta applicazione delle procedure e/o di non corrispondenza di tipologia di materiale e quantitativi, con quanto contenuto nel piano operativo semplificato, il gestore non procede al ritiro e segnala tempestivamente la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE.

14. Costi

Il costo del materiale necessario per l'autorimozione di cui al punto 11 è a carico del cittadino.

Il servizio di raccolta e smaltimento attraverso la modalità della microraccolta dell'amianto è all'interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il relativo costo è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti all'interno della voce "Costi Comuni".

15. Condivisione dei dati

Al fine di eliminare duplicazioni di richieste di informazioni agli enti coinvolti i Gestori del servizio, Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, AUSL e Comuni condividono le informazioni relative agli utenti che hanno usufruito del servizio di microraccolta dell'amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione.

La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell'ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Allegato 2 - PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA
AL SUOLO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI DA PARTE DEL PRIVATO
CITTADINO

Il Sottoscritto: _____

Nato a: _____ il ____ / ____ / _____

Residente a: _____ in Via _____ n. ____

Codice fiscale _____ Tel _____

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI PICCOLE
QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
DICHIARA

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta per un totale in peso non superiore a 500 Kg
2	Che il materiale contenente amianto è costituito da: ☐ pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 metri quadrati (max 360 Kg). Indicarne la quantità in metri quadrati _____ ☐ canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____ ☐ altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____ ☐ serbatoi, cisterne per acqua (massimo 2 pezzi da max 500 litri ognuno) Indicarne la quantità n° _____ lt _____ ☐ cassette per animali (cucce) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____ ☐ altri manufatti (vasi, fioriere) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____
3	Il materiale contenente amianto si trova: ☐ in opera ad altezza inferiore o uguale a 3 mt da terra ☐ a terra e si presenta nelle seguenti condizioni ☐ integro e ben conservato ☐ stato di usura modesto
4	Che il materiale da rimuovere si trova in un insediamento civile e che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso: ☐ civile abitazione

	☐ ricovero attrezzi ☐ ricovero animali ☐ autorimessa ☐ altro (specificare) Sito a in via n.....
5	Che prenderà contatti con il gestore del servizio rifiuti ☐ per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ____ / ____ / ____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)
7	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (tutto materiale a perdere)
8	Che le zone interessate dalle operazioni di autorimozione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
9	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
10	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: (indicare il prodotto utilizzato)
11	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
12	Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi).
13	Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della FIRMA CITTADINO “Linee Guida per la microraccolta dell’amianto” e di accettarne tutte le condizioni	

(Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta)	(Spazio riservato al gestore o alla ditta incaricata del ritiro)
	data ritiro Operatore/Ditta
	Firma